Obblighi informativi e formativi per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori: come incidere sui comportamenti.

LA FORMAZIONE CHE ABILITA



Seconda Giornata Provinciale Sicurezza sul Lavoro

5 ottobre 2018

A cura di:
Francesco Nuvola

CONSIDERAZIONI informazione/formazione

Per i lavoratori.

La **formazione/informazione** deve essere considerata, in primo luogo, come:

- **un DIRITTO** ad essere **consultati** (contributi, suggerimenti) anche perché **i processi decisionali riguarderanno la sua salute,**

contemporaneamente

- è **un BISOGNO** di essere **informati sui rischi** a cui si è esposti in modo da saper **adottare comportamenti consapevoli per tutelare la propria salute e quella altrui**.

(acquisire competenze per lo svolgimento in sicurezza dei compiti assegnati)

L'Obbligo della Formazione

D.Lgs. 81/08

l'art. 37 comma 1 del D.lgs. 81/08 *«Il datore di lavoro* ***assicura*** *che* ***ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza****, anche rispetto alle conoscenze linguistiche…….»*

Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Interpello n. 11 del 24/10/2013

«formazione sufficiente ed adeguata»

in relazione alle attività «concretamente svolte»…….. La formazione va riferita all'effettiva mansione svolta dal lavoratore considerata in sede di valutazione dei rischi…

Il datore di lavoro, effettua la valutazione dei rischi da cui discende l'organizzazione della sicurezza per la salute dei lavoratori

- **le misure** per eliminare e/o diminuire il rischio;
- **piano di intervento** per la salute dei lavoratori
- **ruoli/nomine**: Medico C., Rspp, Lav. incaricati, ecc.;
- **macchine e attrezzature**, **rischi fisici**, **dpi** necessari.
- **Ecc. ecc. ecc.**

Ma soprattutto → **Informazione/Formazione**

❖ **Per determinare un comportamento adeguato dei lavoratori (conforme alle «misure» della V.d.R.)**

no **una formazione specifica «non concreta** generica/teorica**» che va bene a tutte le aziende del settore**

si **ci vuole una formazione specifica sui rischi legata alla mansione del lavoratore in azienda**

RISULTATO ATTESO dall'attività di FORMAZIONE in azienda

È la MODIFICA dei comportamenti dei LAVORATORI

★...se la formazione, è percepita dall'impresa come un modo per **certificare formalmente** d'aver adempito ad un obbligo, sostanzialmente **non si sono modificati i comportamenti.**



★ Oppure,…… **pur avendo effettuato una «buona formazione» il comportamento corretto non viene eseguito da una parte dei lavoratori**

RISULTATO ATTESO dall'attività di FORMAZIONE in azienda

È la MODIFICA dei comportamenti

IL FARE:

Affinché un comportamento o un atteggiamento sia pienamente accettato, è, necessario un **completo coinvolgimento dei lavoratori** nelle attività di prevenzione, espletate, non solo a livello teorico, durante il corso di formazione, ma **anche livello pratico**, all'interno della propria azienda, nel ruolo normalmente ricoperto.

QUESTO lo si ottiene con l' ADDESTRAMENTO.

Art. 2 lettera cc) :..attività per far apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro.

Procedure di lavoro
ADDESTRAMENTO

Modifica dei comportamenti

NO ISTRUZIONI VERBALI dove ognuno la "racconta" e la "tramanda" come vuole.

NO PRASSI OPERATIVE adottate per consuetudine.

SI PROCEDURE SCRITTE (obbligo)

Cassazione Penale, Sez. 4, 15 ottobre 2015 n. 41486

- dettagliate,
- contenenti le fasi di lavoro,
- le responsabilità,
- utilizzate per la formazione specifica ed **ADDESTRAMENTO** dei lavoratori

L'importanza dell'ADDESTRAMENTO

mentre per la formazione si può anche pensare di aspettare i 60 gg concessi per concludere la formazione i neo assunti, nessuno si sognerebbe di mettere un lavoratore su una macchina /impianto /attrezzatura pericolosa o DPI di terza categoria prima di avere svolto un adeguato addestramento.

* **L'addestramento permette un apprendimento più veloce e resistente (di lunga durata), in quanto incentrato sul concetto di apprendimento derivante dall'osservazione della *persona esperta* e *sul luogo di lavoro.* (VEROSIMILE)**

* **Tale modalità privilegia forme di apprendimento pratico che interessano di più l'adulto ("fare" piuttosto che "ascoltare").**

* **Inoltre non si parla di tempo di addestramento per operatore, perché ciò concerne il tempo necessario all'addestramento per ogni singolo individuo, che, per raggiungere "l'abilità" deve effettuare diverse prove fino a che la sua capacità manuale lo abilita alla fase di lavoro per cui è stato addestrato.**

* **Quindi, è necessario fare più addestramento «pratico» soprattutto controllando frequentemente e correggendo il comportamento dei lavoratori, anche con rinforzi positivi.**

La Formazione che ABILITA

* La **“formazione che abilita”** è un **combinato** che **comprende sia la formazione che l’addestramento**, essa è prevista dalle cosiddette **norme speciali**, che in pratica sono una **formazione aggiuntiva**.

* In particolare, come citato dalle *linee applicative* dell’ Accordo Stato Regioni 25 luglio 2012 ***“Sono da considerare norme speciali…… la formazione individuata, ai sensi dell’articolo 73, comma 5, del “testo unico”, in ordine a determinate attrezzature di lavoro,……la formazione riferita ai montatori ponteggi… la formazione riferita ai lavoratori esposti o potenzialmente esposti a polveri di amianto.”***

TIPOLOGIE FORMATIVE





Articolo 37 comma 2

- ❖ Formazione **Generale**
- ❖ Formazione **Specifica**
- ❖ Addestramento









- ❖ Prevista da **altri titoli**
- ❖ Es: rischi fisici







Formazione aggiuntiva (norme speciali)

- •Attrezzature di lavoro (Art.73c.5)
- •Lavori in quota (mediante funi)
- •Ambienti confinati
- •Lavori sotto tensione
- •Lavori stradali
- •amianto…..ecc.

LE ATTREZZATURE- formazione nel D.Lgs.81





❖Titolo III «attrezzature di lavoro»

Articolo 71 comma 7
Articolo 73 comma 4

Datore di lavoro

Adibire all'uso lavoratori con informazione, formazione ed addestramento adeguati;

Formazione specifica e addestramento





Articolo 73 comma 5

Datore di lavoro

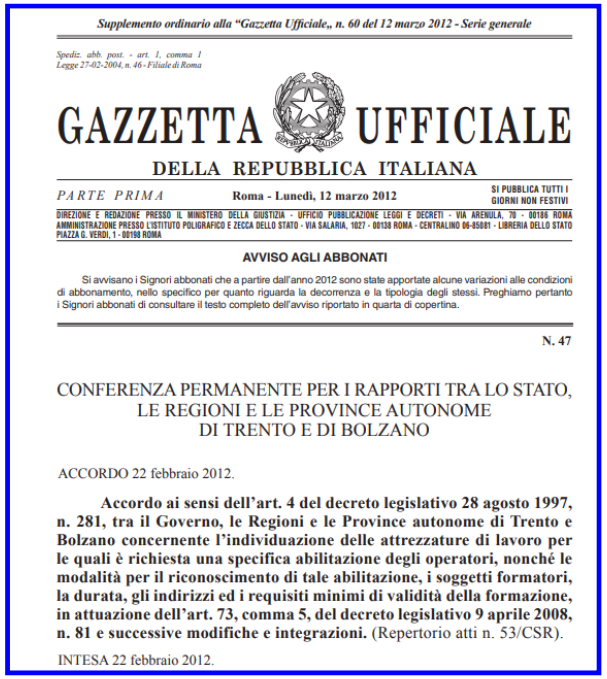
Adibire all'uso lavoratori con abilitazione;

Formazione SPECIALE «ABILITATIVA»

Individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori (art. 73, comma 5, d.lgs. 81/2008)

Accordo Stato-Regioni del 22/02/12

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO



Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale", n. 60 del 12 marzo 2012 - Serie generale

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 12 marzo 2012 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

AVVISO AGLI ABBONATI

Si avvisano i Signori abbonati che a partire dall'anno 2012 sono state apportate alcune variazioni alle condizioni di abbonamento, nello specifico per quanto riguarda la decorrenza e la tipologia degli stessi. Preghiamo pertanto i Signori abbonati di consultare il testo completo dell'avviso riportato in quarta di copertina.

N. 47

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

ACCORDO 22 febbraio 2012.

Accordo ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell'art. 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni. (Repertorio atti n. 53/CSR).

INTESA 22 febbraio 2012.

*(G.U. **12 Marzo 2012**, n. 60 - s.o. n. 47)*



ACCORDO STATO REGIONI

La data di pubblicazione in gazzetta ufficiale è il **12/03/2012**

L'accordo è entrato in vigore **12 mesi dopo** la pubblicazione in gazzetta ufficiale **(12/03/2013)**

12. Norma transitoria

*12.1 i lavoratori che **alla data di entrata in vigore** del presente accordo **sono incaricati dell'uso delle attrezzature** di cui al presente accordo, devono effettuare i corsi di che trattasi **entro 24 mesi** dall'entrata in vigore del presente accordo*. **(12/03/2015)**

Elenco ATTREZZATURE DI LAVORO (1ª parte) - CORSI

Attrezzatura	*Modulo giuridico-normativo*	*Modulo tecnico (ore)*	*Modulo pratico-specifico (ore)*	*Totale (ore)*
Piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE) Nota: Obbligo uso **cordino di trattenuta** all'interno del cestello. Lavoratore «ospite» no corso. 	**1**	**3**	**4** per PLE che operano su stabilizzatori	**8**
			4 per PLE che possono operare senza stabilizzatori 	**8**
			6 per l'uso di PLE sia con che senza stabilizzatori	**10**
Gru per autocarro 	**1**	**3**	**8**	**12**
Gru a torre 	**1**	**7**	**4** per gru a rotazione in basso	**12**
			4 per gru a rotazione in alto	**12**
			6 per gru a rotazione sia in alto che in basso	**14**
Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo 	**1**	**7**	**4** per carrelli industriali semoventi	**12**
			4 per carrelli semoventi a braccio telescopico	**12**
			4 per carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi	**12**
			8 per carrelli industriali semoventi, carrelli semoventi a braccio telescopico e carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi	**16**

Elenco ATTREZZATURE DI LAVORO (2ª parte) - CORSI

Attrezzatura	*Modulo giuridico-normativo*	*Modulo tecnico*	*Modulo pratico-specifico*	*Totale (ore)*
Gru mobili (semovente) 	**1**	**6**	**7** 	**14**
Gru mobili con falcone telescopico o brandeggiante	Corso aggiuntivo a quello previsto alla riga precedente **4**		Corso aggiuntivo a quello previsto alla riga precedente **4**	**22**
Trattori agricoli o forestali	**1**	**2**	**5** per trattori a ruote 	**8**
			5 per trattori a cingoli 	**8**
Macchine movimento terra Nota obbligo corso per utilizzatori di: **-**di **escavatori idraulici** con **massa operativa >6000kg**. - **Pale caricatrici frontali** con **massa operativa di 4500 kg.** La massa operativa è il peso della macchina completa di tutti i suoi accessori nella configurazione più usuale	**1**	**3**  	**6** per escavatori idraulici	**10**
			6 per escavatori a fune	**10**
			6 per caricatori frontali	**10**
			6 per terne	**10**
			6 per autoribaltabili con cingoli	**10**
			12 per escavatori idraulici, caricatori frontali e terne	**16**
Pompe per calcestruzzo	**1**	**6**	**7** 	**14** 

Elenco ATTREZZATURE DI LAVORO con obbligo abilitazione

Attrezzatura	*Modulo giuridico-normativo*	*Modulo tecnico (ore)*	*Modulo pratico-specifico (ore)*	*Totale (ore)*
Piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE)	**1**	**3**	**4** per PLE che operano su stabilizzatori	**8**
			4 per PLE che possono operare senza stabilizzatori	**8**
Gru per autocarro	**1**	**3**	**8**	**12**
Gru a torre	**1**	**7**	**4** per gru a rotazione in basso o a rotazione in alto	**12**
Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo	**1**	**7**	**4** per carrelli industriali semoventi o semoventi a braccio telescopico	**12**
Gru mobili (autogrù)	**1**	**6**	**7**	**14**
Trattori agricoli o forestali	**1**	**2**	**5** per trattori a ruote o trattori a cingoli	**8**
Macchine movimento terra	**1**	**3**	**6** per escavatori idraulici (massa operativa >6000 kg.) o escavatori a fune o pale caricatrici frontali (>4500 kg.) o terne o autoribaltabili con cingoli (>4500kg.)	**10**
Pompe per calcestruzzo	**1**	**6**	**7**	**14**

1) L'elenco è da considerarsi esaustivo, solo per l'uso delle attrezzature sopra riportate è necessaria l'abilitazione
2) Gli operatori «carrellisti» e quelli di «macchine movimento terra hanno necessità dell' l'idoneità alla mansione con obbligo di test tossicologici (DLgs. 81 artt. 18, 41 c4 c4bis -Dpr 309/90- intesa Stato Regioni 30/10/07)
3) il modulo giuridico-normativo deve essere effettuato una sola volta, anche se abilitati per più attrezzature

Operatori da abilitare

Accordo 22 febbraio 2012 - Individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori (art. 73, comma 5, d.lgs. 81/2008 - *Informazione, formazione e addestramento*) Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano

Allegato A

…….. l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali **è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, ivi compresi i soggetti di cui all'articolo 21, comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008,**

Articolo 21

Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile e ai lavoratori autonomi

1. I componenti dell'**impresa familiare** di cui all'articolo 230-bis del codice civile, i **lavoratori autonomi** che compiono opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile, **i coltivatori diretti del fondo**, **i soci delle società semplici** operanti nel settore agricolo, **gli artigiani** e i **piccoli commercianti …..**

Obblighi ART.21 uso dpi, uso attrezzature conformi, «tessera» appalto

Principali soggetti con Obbligo di abilitazione Per l'uso delle attrezzature art.73 c.5 D.Lgs. 81

lavoratori

- **Lavoratori dipendenti**
- **LAVORATORI EQUIPARATI**
- **il socio lavoratore** di cooperativa o di società anche di fatto
- **l'associato** in partecipazione
- **tirocinanti**
- Gli **allievi** di corsi professionali
- i **volontari** del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile;
- **i lavoratori** socialmente utili

Art.21

- **lavoratori autonomi**
- **gli artigiani**
- Componenti dell'**impresa familiare**
- **i coltivatori diretti del fondo**
- **piccoli commercianti**

……

datore

- Tutti i **datori di lavoro** che **usano le attrezzature** su cui vige l'obbligo di abilitazione per la conduzione.

D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, in vigore dal 24 settembre 2015

Art.69 c.1 let. e) modificata la definizione di **operatore** che diventa: «**il lavoratore incaricato dell'uso di una attrezzatura di lavoro o il datore di lavoro che ne fa uso**»









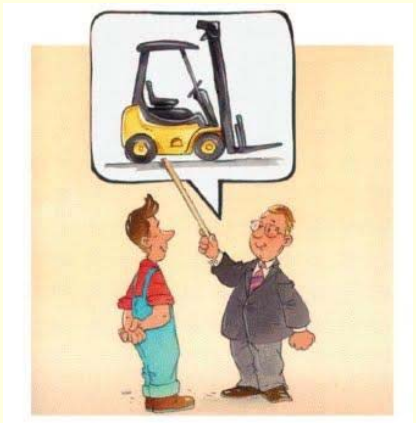


Allegato VI

Esempio corso carrellista

- **Modulo giuridico – normativo (1ora)**
- **Modulo tecnico (7 ore)**

Verifica intermedia



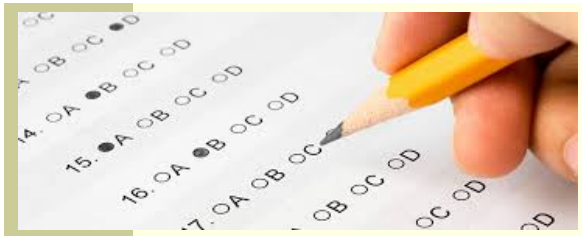
Docenti Teorici
Esperienza documentata triennale settore formazione e sicurezza lavoro

- **Modulo pratico per carrelli industriali semoventi (4 ore)**
- **Modulo pratico per carrelli semoventi a braccio telescopico (4 ore)**
- per **carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi (4 ore)**
- per **carrelli semoventi, semoventi a braccio telescopico e carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi (8 ore)**



Verifica finale

Docenti Pratici
Esperienza professionale pratica triennale nelle tecniche utilizzazione attrezzature



È prevista una **Verifica intermedia**

Consiste in un **questionario a risposta multipla** riguardo agli argomenti dei due moduli teorici.

La prova si intende superata se almeno il 70% delle risposte è corretto.

Il superamento della prova consente il passaggio ai moduli pratici specifici.

Il mancato superamento comporta la ripetizione dei moduli teorici.





È prevista una **Verifica finale**

Consiste nell'**esecuzione di almeno due prove pratiche** previste dal modulo stesso.

Tre prove per: ple ,gru a torre, carrello elevatore, escavatori/terne





Tutte le prove pratiche devono essere superate.

Il mancato superamento comporta la ripetizione del modulo pratico.



L'esito positivo delle verifiche (intermedia e finale) unitamente ad una presenza pari al 90% del monte ore consente il rilascio dell'attestato di abilitazione.

MACCHINE MOVIMENTO TERRA 10 ore 90% di 10 ore= 9 ore

ACCORDO Stato_Regioni «attrezzature»



Durata della validità dell'abilitazione

AGGIORNAMENTO

- **L'abilitazione deve essere rinnovata entro 5 anni dalla data di rilascio dell'attestato di abilitazione, previa verifica di:**

- **partecipazione a corso di aggiornamento di 4 ore** (1ora modulo teorico, 3 ore modulo pratico)



chiarimenti sull'aggiornamento

L'aggiornamento può essere fatto anche "in ritardo" rispetto alla scadenza dei 5 anni?

Si e non si perdono i crediti acquisiti con il corso ,**ma**, fin quando l'aggiornamento non è stato completato, **il lavoratore è da ritenere non idoneo all'uso dell'attrezzatura**.
Un'ulteriore precisazione circa le scadenze successive dell'aggiornamento: nel calcolo dei quinquenni **si dovrà fare riferimento sempre alla prima scadenza** e non al completamento dell'aggiornamento che, se concluso in ritardo, farebbe slittare in avanti tutti gli aggiornamenti successivi.

L'aggiornamento formazione per attrezzature (carrelli, ple, etc..) si può fare in modalità e-Learning ?

La modalità e-learning nei corsi di formazione nei confronti dei lavoratori che usano ***attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari*** (comma 4 dell'art. 73) **può essere usata solo per la parte generale** (modulo giuridico-normativo e modulo tecnico).
L'aggiornamento periodico è riferito principalmente ai moduli pratici (3 ore su quattro) che, evidentemente, non possono prevedere modalità in e-learning.

Casistiche
corsi fatti
PRIMA del 12/03/2013

12. Norma transitoria

*12.1 i lavoratori che **alla data di entrata in vigore** del presente accordo **sono incaricati dell'uso delle attrezzature** di cui al presente accordo, devono effettuare i corsi di che trattasi **entro 24 mesi** dall'entrata in vigore del presente accordo*. **(12/03/2015)**

Accordo Stato Regioni 07/07/2016 ha modificato
il punto 9.2 dell'Accordo S-R del 22/02/2012

Casistica **CORSO prima del 12/03/13**	**Cosa doveva Fare l'operatore?**	**aggiorna mento**
▪**MODULO TEORICO** ▪**MODULO PRATICO** ▪**VERIFICA FINALE** ▪**DURATA complessiva non inferiore a quella prevista dagli allegati** **caso A**	**NON DOVEVA FARE NULLA**, gli era stata riconosciuta interamente la formazione pregressa.	**Ogni 5 ANNI** dalla **data di entrata in vigore Accordo** (entrato in vigore il 12/03/2013) **12/03/2018**

Casistica	CORSO prima del 12/03/13	Accordo Stato Regioni 07/07/2016 ha modificato il punto 9.2 dell'Accordo S-R del 22/02/2012 Cosa doveva Fare l'operatore?	aggiornamento
caso B	▪MODULO TEORICO, ▪MODULO PRATICO, ▪VERIFICA FINALE ▪ DURATA inferiore a quella prevista	integrare la formazione con corso di **Aggiornamento di 4 ore** di cui 3 ORE di PRATICA ENTRO 12/03/2015	**Ogni 5 ANNI** dalla ***data di aggiornam. effettuato***
caso C	▪MODULO TEORICO, ▪MODULO PRATICO, ▪Senza VERIFICA FINALE ▪ Qualsiasi DURATA	Integrare la formazione con corso di Corso di **Aggiorn. di 4 ore** di cui 3 ORE di PRATICA + **verifica apprendimento** ENTRO 12/03/2015	**Ogni 5 ANNI** dalla ***data di attestazione di superamento della verifica finale*** di apprendimento

NOTA casi B) C)

corsi entro il 12/03/2015

FORMAZIONE PREGRESSA	Cosa doveva Fare l'operatore?	ADESSO?
▪Lavoratore **Già assunto prima del 12/03/2013**	**4 ore di corso aggiornamento** riferito alla attrezzatura da utilizzare. Entro **12/03/2015** **non ha fatto il corso**	**Corso conforme all'accordo** l'operatore **non potrà usare l'attrezzatura fino a quando non avrà completato il corso completo**

Nota Regione Emilia Romagna PG/2015/0136794 del 04/03/2015

formazione precedente invalidata



*Question

- Obbligo formativo attrezzature agricole
- Accessori abbinati all'attrezzatura
- Lavoro somministrato
- Utilizzo saltuario o occasionale
- Noleggio/Concessione d'uso
- Appalto

Obbligo formativo utilizzo Macchine Agricole

il Milleproroghe, Legge 27 febbraio **2017** n.19, **ha rinviato l'entrata in vigore dell'obbligo formativo** dell'**abilitazione all'uso delle macchine agricole**, al **31 dicembre 2017**.

- **i lavoratori di nuovo ingresso** non hanno obbligo formativo specifico fino al **31.12.2017**;
- nel caso al 31.12.2017 **non abbiano ancora maturato due anni di esperienza** avranno comunque **altri due anni di tempo** per frequentare il corso di abilitazione **(31.12.2019)**
- gli operatori **con almeno due anni esperienza** dovranno frequentare il corso di aggiornamento entro il **31.12.2018**.

Circolare n.21/2013 del 10 GIUGNO 2013 del Ministero del lavoro .

Qualora ai ***carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo*** di cui all'allegato VI dell'Accordo , **siano abbinati accessori**, tali che l'attrezzatura di lavoro risultante risponda ad una delle definizioni comprese tra i punti di cui alle lettere da a) ad h) dell'Allegato A del medesimo Accordo, **è necessaria l'acquisizione del corrispondente titolo abilitativo.**





Attrezzatura modificata

- **DENUNCIARE ALL'INAIL la MODIFICA sostanziale,**
- **NUOVO LIBRETTO,**
- **operatore abilitato corso per (Gru Mobile Semovente).**

se un'attrezzatura è Omologata per diversi usi (riportati sul libretto) come, per esempio, un'attrezzatura che può essere utilizzata come Escavatore omologato dal costruttore ma che può essere utilizzato anche come Gru Mobile Semovente, in tal caso che corso deve fare l'operatore?



La risposta al quesito è l'attrezzatura è classificata "escavatore/gru" ed è da considerare ,,secondo l'uso, sia escavatore che autogru (gru di tipo mobile) **l'operatore è tenuto a frequentare entrambi i corsi previsti per le due attrezzature** in quanto le stesse, secondo quanto emerge anche da una lettura degli Allegati VII(gru) e IX(escavatore) di riferimento, **hanno:**

- **caratteristiche generali e specifiche diverse;**
- **modalità di utilizzo diverse;**
- **rischi nella loro utilizzazione di natura diversa;**
- **completa diversità dell'uso pratico.**

Allegato VIII PUNTO 1.0

Eccezione

1.0. Fermi restando gli obblighi di formazione ed addestramento specifici…..omissis… **Il possesso dell'abilitazione di cui al presente allegato esonera** nell'ambito **dei lavori agricoli e forestali**, **in caso di montaggio di attrezzi sui trattori agricoli e forestali** per **elevare o sollevare carichi**, **scavare**, **livellare**, **livellare-asportare superfici**, **aprire piste o sgombraneve**, **dal possesso di altre abilitazioni previste dal presente accordo.**







Circolare n.12/2013 dell'11 marzo 2013 del Ministero del lavoro .

..in riferimento all'**utilizzo saltuario, occasionale** o finalizzato allo svolgimento di applicazioni non ben determinate **delle attrezzature**, e chiarisce che:

"il conseguimento della specifica abilitazione:

➔***È necessario anche nel caso di utilizzo saltuario od occasionale delle attrezzature di lavoro individuate nell'Accordo,***

si

➔***Non è necessario nel caso in cui non si configuri alcuna attività lavorativa connessa all'utilizzo dell'attrezzatura***

no

la manutenzione ordinaria o straordinaria, ecc. .."



un addetto alla riparazione/revisione di carrelli elevatori è soggetto alle medesime disposizioni dell'utilizzatore diretto in materia di formazione/abilitazione?



Occorre fare riferimento all'effettivo uso e al rischio che ne deriva (che va valutato ai sensi del D. Lgs. 81/08).

Se l'addetto alla riparazione, per la ricerca del guasto o per la verifica della buona riuscita dell'intervento di manutenzione, **è costretto a mettere in funzione il carrello per provarlo**, **di fatto è un utilizzatore** che, per questo motivo, **dovrà essere stato formato e addestrato**.



Viceversa il manutentore che **si limita alla riparazione/manutenzione di parti della macchina, senza eseguire operazioni di collaudo e quindi di prova dell'attrezzatura** ,**non deve essere considerato anche utilizzatore** e quindi non soggetto agli obblighi connessi.

Lavoratori somministrati

Modifica paragrafo 8 crediti formativi dell'accordo CSR 21.12.2011"**La formazione dei lavoratori in caso di somministrazione di lavoro** ai sensi dell'art. 35, comma 4 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81

viene effettuata a carico del somministratore :

- che informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive **formazione generale e specifica**
- e li forma e **addestra all'uso delle attrezzature** di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi vengono assunti.
- Il contratto di somministrazione **può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall'utilizzatore.**

ASR 07/07/2016
Punto 12.5

D.Lgs. 81

Articolo 72 - Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso

Comma 2. **Chiunque *noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore*** deve, al momento della cessione, attestarne **il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza**. Dovrà altresì acquisire e conservare agli atti per tutta la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura una **dichiarazione del datore di lavoro** che riporti l'indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare formati conformemente alle disposizioni del presente *Titolo* ***e, ove si tratti di attrezzature di cui all'articolo 73, comma 5, siano in possesso della specifica abilitazione ivi prevista***.

Circolare n.21/2013 del 10 GIUGNO 2013 del Ministero del lavoro .

Relativamente alla ***dichiarazione*** di cui all'articolo 72, comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., la stessa deve:

- essere **redatta dal datore di lavoro**,
- deve contenere **l'indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati dell'uso dell'attrezzatura**,
- deve dichiarare che gli stessi sono stati **formati conformemente** alle disposizioni del titolo III del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ,
- **ove si tratti di attrezzature** di cui all'Accordo del 22.02.12, **che siano in possesso della specifica abilitazione.**



Lavoro in appalto

Se un committente affida un lavoro in appalto ad un'impresa che utilizza operatori di attrezzature sprovvisti di abilitazione per l'uso delle stesse, tale committente può aver commesso inadempienze?

Per quanto concerne i lavori (art.26 D.Lgs.81), **un committente datore di lavoro**, che appalti ad **imprese o lavoratori autonomi che utilizzino attrezzature** (la cui la formazione è disciplinata dall'Accordo CSR 22 febbraio 2012), e che **non abbiano effettuato la formazione abilitante per il loro uso**, **potrebbe rispondere** della **mancata verifica di requisiti tecnico professionali** (art. 26 comma 1 let.a).